



Comune di Piode
Provincia di Vercelli

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI
(TARI)**

Ai sensi della Legge 27 dicembre 2013, n. 147

Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti del Comune di Piode, indice

Titolo I – Disposizioni generali	4
Articolo 1 Oggetto del regolamento	4
Articolo 2 Definizione di rifiuto	4
Articolo 3 Materiali compostabili.....	4
Articolo 4 Definizione e finalità del compostaggio	5
Articolo 5 Albo compostatori	5
Articolo 6 Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti	6
Articolo 7 Funzionario responsabile.....	7
Titolo II – Presupposti e soggetti passivi.....	8
Articolo 8 Presupposto impositivo.....	8
Articolo 9 Scelta di avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani.....	8
Articolo 10 Soggetti passivi.....	10
Articolo 11 Locali e aree scoperte soggetti al tributo	10
Articolo 12 Determinazione della superficie tassabile.....	10
Titolo III – Tariffe	12
Articolo 13 Determinazione delle tariffe del tributo.....	12
Articolo 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	12
Articolo 15 Piano economico finanziario annuale.....	13
Articolo 16 Articolazione della tariffa.....	13
Articolo 17 Periodi di applicazione del tributo	14
Articolo 18 Tariffa per le utenze domestiche.....	14
Articolo 19 Occupanti per le utenze domestiche	15
Articolo 20 Tariffe per le utenze non domestiche.....	15
Articolo 21 Classificazione delle utenze non domestiche.....	16
Articolo 22 Tributo giornaliero.....	16
Articolo 23 Tributo provinciale	17
Articolo 24 Sistemi di perequazione.....	17
Titolo IV – Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni	18
Articolo 25 Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti	18
Articolo 26 Esenzioni	18
Articolo 27 Riduzioni per le utenze domestiche.....	19
Articolo 28 Riduzioni per le utenze non domestiche	19
Articolo 29 Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio	19
Articolo 30 Agevolazioni rifiuti speciali	20
Titolo V – Dichiarazione, accertamento e riscossione.....	21
Articolo 31 Obbligo di dichiarazione	21
Articolo 32 Contenuto e presentazione della dichiarazione.....	21
Articolo 33 Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica.....	22
Articolo 34 Reclami e richieste scritte.....	22
Articolo 35 Riscossione.....	23

Articolo 36 Accertamento.....	24
Articolo 37 Sanzioni	24
Articolo 38 Interessi	25
Articolo 39 Rimborsi e compensazioni.....	25
Articolo 40 Sollecito di pagamento	26
Articolo 41 Somme di modesto ammontare	26
Articolo 42 Contenzioso	27
Articolo 43 Riscossione coattiva	27
Articolo 44 Trattamento dei dati personali	27
Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali.....	28
Articolo 45 Entrata in vigore ed abrogazioni.....	28
Articolo 46 Clausola di adeguamento.....	28
Articolo 47 Diposizioni transitorie	28

Allegati

ALLEGATO A – Iscrizione Albo compostatori

ALLEGATO B – Categorie di utenze non domestiche

ALLEGATO C – Dichiarazione di inidoneità a produrre rifiuti

ALLEGATO D – Aree di suddivisione del territorio comunale per l'applicazione delle riduzioni TARI

ALLEGATO E – Dichiarazione rifiuti speciali prodotti

ALLEGATO F – Dichiarazione TARI

ALLEGATO G – Comunicazione avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani

ALLEGATO H – Modulo reclami

ALLEGATO I – Richiesta di rimborso TARI

Titolo I – Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per effetto dell'abrogazione dell'imposta unica comunale (IUC) ad opera della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) e delle novità introdotte per la tassa dei rifiuti dalle deliberazioni ARERA n. 443/2019/R/rif con il suo allegato A e 444/2019/R/rif disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) e in particolare stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione nonché introduce il MTR (nuovo metodo tariffario) che integra il precedente metodo normalizzato (MNR) di cui al D.P.R. 158/1999.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi, con il presente regolamento, attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Piode, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza con il principio di buon senso del chi inquina paga, indicato al comma 652 e sancito dall'art. 14 della Direttiva n. 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, e il vincolo della copertura integrale dei costi, stabilito dal comma 654.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

Definizione di rifiuto

La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni: art. 183, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 152/2006 *“rifiuto”: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”*.

Articolo 3

Materiali compostabili

1. Una parte consistente dei rifiuti urbani di origine organica (umido) è definita compostabile, ovvero che è soggetta al processo di deterioramento e decomposizione che porta alla formazione del compost, la massa organica di risultato del processo di bio-ossidazione, un terriccio con capacità ammendanti e nutritive per il terreno dove destinato. Rientrano nei materiali compostabili gli scarti alimentari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, frutta e verdura, pane, gusci di uova, residui di cucina sia crudi che cotti, ecc., gli scarti provenienti dal giardinaggio quali sfalci erbosi, piccole potature, foglie, fiori recisi e/o appassiti, ecc., gli scarti dell'allevamento quali letame o liquali. Altri materiali quali fondi di caffè e the, avanzi di carne, pesce e pasta e ceneri, rientrano nei materiali compostabili ma non devono essere aggiunti in quantità eccessiva per non alterare la qualità del compost.
2. Eventuali scarti verdi derivanti dalla manutenzione dei giardini, in esubero rispetto alle capacità di compostaggio domestico, potranno essere conferiti nelle aree ecologiche pubbliche istituite dal Comune.

Articolo 4

Definizione e finalità del compostaggio

1. L'auto-compostaggio o compostaggio domestico è il processo di compostaggio degli scarti organici della frazione umida dei propri rifiuti urbani, effettuato sia da utenze domestiche e sia non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto (D.Lgs 152/2006, art. 183, comma 1, lett. e).
2. Il compostaggio può essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. compostiera: contenitore commerciale destinato specificatamente per l'attività in questione, di materiale plastico, con apertura superiore per l'immissione dei rifiuti e sportello inferiore per l'uscita del compost maturo;
 - b. cumulo: è costituito da un deposito di scarti organici su un fondo di materiale grossolano-drenante per consentire l'aerazione del materiale;
 - c. cassa in legno: contenitore autoprodotta, serve per confinare il materiale entro pareti più o meno forate poggiate su un fondo grigliato;
 - d. buca interrata: stoccaggio dei rifiuti organici in apposita buca ricavata nel terreno ponendo particolare attenzione al drenaggio dell'acqua piovana con eventuale strato di sabbia-ciottoli sul fondo nonché allo riempimento con iniziale posa dei materiali grossolani e strutturali;I sistemi di cui ai punti b), c), d) sono consentiti qualora posti ad una distanza di almeno 5 metri da fabbricati di altra proprietà. In ogni caso l'attività di cui trattasi non deve recare danno o molestie dirette o indirette al vicinato. Il compost ottenuto dovrà essere utilizzato nell'ambito esclusivo della proprietà e/o di terreni in disponibilità ed in nessun caso potrà essere smaltito con altre frazioni di rifiuto.
3. L'auto-compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona non sottoposta all'azione diretta dei raggi solari. La posizione deve garantire una protezione dall'azione diretta del vento evitando il ristagno di umidità con la conseguente alterazione della materia in decomposizione che porterebbe alla sua putrefazione. Per agevolare il processo, è bene ridurre la dimensione degli scarti e miscelarli tra di loro, nonché movimentarli periodicamente per consentire una corretta ossigenazione.
4. Il compostaggio genera benefici ambientali ed economici in quanto grazie a questa pratica si riducono i quantitativi di rifiuti organici da conferire agli impianti di trattamento, e si incrementa la fertilità dei terreni. Il Comune di Piode sostiene e favorisce la pratica dell'auto-compostaggio e assicura un'ideale informazione agli utenti sulle sue modalità di attuazione e sui suoi vantaggi attuando specifici interventi comunicativi.

Articolo 5

Albo compostatori

1. Presso gli uffici comunali è tenuto ed aggiornato un apposito "Albo compostatori" riportante l'elenco degli utenti che dichiarano di praticare il compostaggio secondo le indicazioni e condizioni del presente regolamento.
2. L'iscrizione all'"Albo compostatori", da effettuarsi a mezzo dell'apposito modello "Allegato A", che è possibile consegnare fisicamente presso gli uffici o tramite indirizzi di posta elettronica, è ammessa per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta rifiuti.
3. Condizione indispensabile per l'iscrizione all'"Albo compostatori" è la proprietà in uso esclusivo (del singolo contribuente), presso la residenza, di un'area verde e/o adibita ad orto o comunque di un luogo aperto non pavimentato, con una superficie minima di 10 metri quadrati, in cui sia possibile depositare in modo stabile e duraturo, i rifiuti organici e verdi da trattare. Possono altresì richiedere l'iscrizione

le utenze che dispongono di unità immobiliare in locazione/comodato d'uso in forza di regolare contratto registrato.

4. La richiesta dell'iscrizione deve essere presentata anche dagli utenti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, già praticano l'auto-compostaggio.
5. L'iscrizione si intende tacitamente rinnovata di anno in anno salvo comunicazione di rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. L'utente è tenuto a comunicare per iscritto all'Ufficio tributi comunale la cessazione delle condizioni entro quindici giorni dal suo verificarsi.
6. L'Albo compostatori verrà aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. Le istanze presentate successivamente a tale data potranno comportare benefici solo a partire dall'anno successivo alla richiesta.
7. Il Comune di Piode può effettuare accertamenti periodici ad ogni utenza iscritta all'albo per verificare e controllare la conformità ai requisiti e le modalità gestionali dell'auto-compostaggio nonché l'efficacia delle operazioni di auto-compostaggio messe in atto dell'utente.
8. L'Albo compostatori, ai sensi della D.G.R. Piemonte 03 novembre 2017, n. 15-5870, contiene:
 - tipologia di utenza (domestica o non domestica);
 - numero di componenti dell'utenza domestica;
 - tipologia di compostaggio: domestico, di comunità o di prossimità;
 - modalità di effettuazione del compostaggio domestico (compostiera, buca, ecc);
 - volume della compostiera (metri cubi);
 - data ultimo controllo (giorno, mese, anno);
 - solo per utenze non domestiche: stima del quantitativo gestito attraverso il compostaggio domestico sulla base di controlli in loco;
 - verifica della formazione dell'utenza all'auto-compostaggio.
9. Il Comune quantifica annualmente la frazione conferita in auto-compostaggio nel rispetto di quanto è prescritto dalla D.G.R. Piemonte 03 novembre 2017, n. 15-5870.

Articolo 6

Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a proprie spese i produttori, le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambi o di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;
 - c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d. i rifiuti radioattivi;
 - e. i materiali esplosivi in disuso;
 - f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella

- selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana, nonché i rifiuti della produzione agricola;
- g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- le acque di scarico;
 - i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 7

Funzionario responsabile

- Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 C.C.
- Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella non inferiore all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Titolo II – Presupposti e soggetti passivi

Articolo 8 Presupposto impositivo

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a. locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b. aree scoperte, le superfici operative annesse ad attività economiche per la parte continuativamente destinata a usi possibili di produrre rifiuti, secondo la denuncia presentata dai contribuenti;
 - c. utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d. utenze non domestiche, tra cui le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, o l'esistenza di un impianto autonomo per la produzione delle stesse forniture, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Articolo 9 Scelta di avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani

1. Le utenze non domestiche possono scegliere di conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, dimostrando di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC all'indirizzo piode@postemailcertificata.it dal 1° gennaio ed entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, data dalla quale il gestore del servizio pubblico non erogherà più il servizio all'utenza che, da parte sua, non potrà più conferire nessun rifiuto al pubblico servizio.

5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, i soggetti autorizzati con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con i soggetti che effettuano l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Le utenze non domestiche che avvieranno l'attività dopo la scadenza del termine per la dichiarazione di scelta di uscita dal Pubblico Servizio potranno effettuare la propria scelta in proposito solo in occasione della presentazione della dichiarazione per avere effetto con decorrenza dall'annualità successiva; ove non fosse in questa fase specificata la scelta di avvalersi di un gestore privato, l'utenza non domestica resterà per l'anno successivo all'interno del pubblico servizio e potrà quindi presentare richiesta solo per l'annualità successiva.
8. La dichiarazione tardiva o comunque fuori dai termini prescritti non ha alcuna validità pertanto per avvalersi della decisione di uscita dal pubblico servizio tale dichiarazione dovrà essere ripresentata nei termini utili.
9. Alla scadenza dei due anni l'utenza non domestica verrà reintegrata nel servizio pubblico d'ufficio, salvo diversa comunicazione a cura dell'utenza stessa via pec all'indirizzo piode@postemailcertificata.it entro il 30 giugno di ciascun anno con decorrenza dall'anno successivo.
10. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale da presentare tramite PEC a piode@postemailcertificata.it a pena di decadenza, con le modalità prescritte e tra il 01 gennaio e il 30 giugno di ogni anno, con valenza dall'annualità successiva.
11. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Articolo 10

Soggetti passivi

1. Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 11

Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas, ecc.) o di arredamento domestico e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati.

Articolo 12

Determinazione della superficie tassabile

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo III del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647,

della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, almeno all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà ad informare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante opportuna comunicazione atta a garantire ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile è misurata al netto dei muri e dei pilastri, escludendo i balconi, le terrazze e quella parte con altezza inferiore a cm 150; la superficie delle aree esterne assoggettabile a tributo è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti.

Titolo III – Tariffe

Articolo 13 Determinazione delle tariffe del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono definite in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 15. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

Articolo 14 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Articolo 15

Piano economico finanziario annuale

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Articolo 16

Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, del decreto Legge 147/2013, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, attraverso l'abbattimento della parte fissa e variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze.

Articolo 17 **Periodi di applicazione del tributo**

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, cioè oltre i 90 giorni dalla data dell'evento ai sensi dell'art. 10 dell'Allegato A alla del. N. 15/2022 ARERA, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 32, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Articolo 18 **Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati dal piano tariffario approvato.
4. Qualora gli immobili di categoria C/2, C/6, C/7, ecc., benché condotti da utenze di tipo domestico non siano comunque riconducibili a pertinenza di alcun immobile principale (a titolo esemplificativo e non

esaustivo box auto, cantine, depositi, magazzini) sono classificati come utenza non domestica e ricondotto all'opportuna categoria (di cui all'allegato B del presente regolamento).

Articolo 19 **Occupanti per le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma solo domiciliate nell'utenza.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione dei soggetti residenti diversi dalla prima casa, e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello di due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente.
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
6. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento. Per le variazioni anagrafiche, le nuove iscrizioni e le cessazioni le modifiche avranno efficacia dal giorno in cui si è verificato l'evento.

Articolo 20 **Tariffe per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione del piano tariffario.

Articolo 21 **Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, segnalata in fase di dichiarazione dal contribuente, adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 20 mq oppure tramite accertamento delle effettive dimensioni delle singole ripartizioni.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Articolo 22 **Tributo giornaliero**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 23

Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Articolo 24

Sistemi di perequazione

Con delibera 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha introdotto il concetto di componenti perequative, componenti che saranno annualmente previste ed aggiunte al consueto importo tariffario per ogni utenza, per finalità di tipo sociale di interesse nazionale e per tanto riscosse per conto dello Stato tramite la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali).

Titolo IV – Esenzioni, riduzioni ed agevolazioni

Articolo 25

Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, più precisamente:
 - a. le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica, o l'esistenza di un impianto autonomo per la produzione delle stesse forniture;
 - b. le superfici di edifici o loro parti adibite esclusivamente al culto, accatastate in categoria E/7;
 - c. soffitte e ripostigli e simili, limitatamente alla parte di locale di altezza non superiore a cm 150;
 - d. le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - f. le unità immobiliari momentaneamente inabitabili per le quali sono stati rilasciati, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - g. le aree impraticabili o intercluse rese inaccessibili da stabile recinzione;
 - h. le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - i. per gli impianti di distribuzione del carburante: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio; le aree adibite in via esclusiva all'accesso e uscita dei veicoli dall'area di servizio (aree di manovra).
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione allegata al presente regolamento, allegato C, corredata da elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 26

Esenzioni

Sono esenti dall'imposta:

- a. le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini, porticati non chiusi, verande non chiuse;
- b. le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- c. le aree scoperte non operative;
- d. i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria,

- ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;
- e. i locali e le aree pubbliche ad uso della Pro Loco di Piode.

Articolo 27

Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a. riduzione della tariffa del 34% per i locali e le aree presenti all'interno dell'Area B, delimitata previsto dall'allegato D al presente regolamento, considerando l'uso stagionale degli immobili;
 - b. riduzione della tariffa del 37% per i locali e le aree presenti all'interno dell'Area C, delimitata previsto dall'allegato D al presente regolamento, considerando l'uso stagionale degli immobili;
 - c. una riduzione che potrà deliberare annualmente il Comune per incentivare la pratica del compostaggio rivolta alle utenze iscritte nell'apposito albo.
2. In presenza di diritto a più riduzioni o agevolazioni sarà applicata quella economicamente più conveniente al contribuente, salvo eventuali diverse determinazioni migliorative a carattere generale.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 28

Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 35 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 200 giorni nell'anno solare. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 200 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni e cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

Articolo 29

Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

La TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente (art. 1 c. 656 L.147/2013).

Articolo 30
Agevolazioni rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, utilizzando il modello allegato al presente regolamento, allegato E, con allegate le copie dei formulari dei rifiuti speciali.

Titolo V – Dichiarazione, accertamento e riscossione

Articolo 31 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a. l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b. la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c. il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

Articolo 32 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento di variazione (ai sensi dell'art. 6 dell'Allegato A alla del. N. 15/2022 ARERA), utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati, come da allegato F al presente regolamento.
2. La comunicazione di cessazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione stessa, qualora la comunicazione sia effettuata entro il termine di cui al comma 1, o dalla data di presentazione se successiva a tale termine; le richieste che portano aumento dell'onere producono effetti sempre con riferimento alla data in cui è intervenuta la variazione, fermo restando l'obbligo di presentazione della domanda entro i termini di cui al comma 1.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;

- e. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b. i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c. l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d. la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
 6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
 7. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
 8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
 9. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU.

Articolo 33

Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, allegato G, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicate le informazioni necessarie.

Articolo 34

Reclami e richieste scritte

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio tributi del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui al presente articolo, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, corrispondente all'allegato H, disponibile presso l'Ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.
4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
 - b. la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - c. la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
 - d. l'elenco della eventuale documentazione allegata.
 - e. con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare entro 60 giorni lavorativi, riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso .
5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2.
6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 35

Riscossione

1. Il Comune riscuote il tributo dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice o email ordinaria, i modelli di pagamento preventivamente compilati che specificano per ogni utenza le somme dovute per la TARI e il tributo provinciale. L'avviso di pagamento deve

contenere tutte le indicazioni contenute dalla deliberazione Arera 444/2019 e ss.mm.ii.; in particolare è previsto l'invio del documento in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di riceverla in formato elettronico, opzione questa che l'utente può valutare direttamente seguendo le indicazioni e le modalità di attivazione presenti anche sull'avviso di pagamento. Il versamento deve essere effettuato in due rate le cui scadenze sono stabile dal Consiglio comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali per i contribuenti residenti all'estero.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo dell'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è applicato quanto previsto all'articolo 37 del presente Regolamento.

Articolo 36 Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a euro 100,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino a 4 rate trimestrali o in 12 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 38. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.
4. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Articolo 37 Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50 al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 33, comma 2, del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Con opportuna determinazione del Responsabile del Servizio Tributi verrà stabilita la percentuale da applicare di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 38 **Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 39 **Rimborsi e compensazioni**

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
3. Il Comune predispose specifica modulistica, corrispondente all'allegato I, disponibile presso l'Ufficio tributi e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il rimborso scritto contiene almeno i seguenti campi:
 - il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.

4. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso.
5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
6. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'articolo 30 comma 5 del presente regolamento (180 gg).
7. Rimane in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472. «1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo. 2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.
8. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

Articolo 40 Sollecito di pagamento

In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo 30, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale.

Articolo 41 Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme uguali o inferiori a 3,00 euro per anno d'imposta.
2. Il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 15,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 42

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito perfezionamento delle procedure di cui al comma 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.
5. Il numero e la periodicità delle rate di cui al comma 4 sono stabilite dal Responsabile del Servizio tributi con apposito provvedimento specifico per ogni richiesta.

Articolo 43

Riscossione coattiva

Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.

Articolo 44

Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, usati solo per fini tributari.

Titolo VI – Disposizioni transitorie e finali

Articolo 45

Entrata in vigore ed abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2026.
2. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
3. Il precedente regolamento “Regolamento comunale per la disciplina della IUC Imposta Unica Comunale”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 18.07.2014, è da intendersi abrogato dal CAPO IV – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) dall’art. 30 all’art. 48 riguardanti la precedente disciplina della tassa sui rifiuti.
4. Il precedente regolamento “Regolamento per il compostaggio domestico”, approvato con deliberazione n. 30/19, è da intendersi interamente abrogato e sostituito dal presente regolamento. Le utenze presenti nell’apposito albo compostatori istituito dal precedente regolamento dovranno effettuare nuovamente l’iscrizione conformemente a quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 46

Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 47

Disposizioni transitorie

1. Il Comune o l’ente eventualmente competente continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti entro i termini decadenziali o prescrizionali.
2. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell’entrata disciplinata dal presente regolamento.
3. Le esenzioni e le riduzioni riconosciute dal precedente regolamento verranno adeguate a quello vigente.

ALLEGATO A

Spett.le Comune di Piode,
Via Roma 13, Piode (VC) – 13020,
Alla C. A. dell'Ufficio Tributi

Iscrizione Albo compostatori

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione legale).....
 codice fiscale/partita IVA.....
 nato/a il.....a.....
 residente/con sede a.....(prov.)
 via/p.zza/località..... n.,
 contribuente ai fini TARI (Tassa comunale sui rifiuti) del Comune di Piode:

richiedo

al Comune di Piode di essere iscritto all'Albo compostatori alla luce di quanto previsto nel vigente regolamento comunale, in quanto sono formato alla pratica dell'auto-compostaggio e intendo esercitarla con il seguente metodo (possibile barrare più scelte):

- compostiera: contenitore commerciale destinato specificatamente per l'attività in questione, di materiale plastico, con apertura superiore per l'immissione dei rifiuti e sportello inferiore per l'uscita del compost maturo. La compostiera ha una capacità pari a _____.
- cumulo: è costituito da un deposito di scarti organici su un fondo di materiale grossolano-drenante per consentire l'aerazione del materiale.
- cassa in legno: contenitore autoprodotta, serve per confinare il materiale entro pareti più o meno forate poggiate su un fondo grigliato.
- buca interrata: stoccaggio dei rifiuti organici in apposita buca ricavata nel terreno ponendo particolare attenzione al drenaggio dell'acqua piovana con eventuale strato di sabbia-ciottoli sul fondo nonché allo riempimento con iniziale posa dei materiali grossolani e strutturali.

Allego alla presente un mio documento d'identità e rendo disponibile al Comune di Piode la verifica di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

In caso di dismissione o interruzione della pratica dell'auto-compostaggio comunicherò tempestivamente al Comune di Piode, per iscritto tramite email o cartaceo presso gli uffici, l'invalidità di quanto ad oggi dichiarato.

Luogo e data:

.....

IL DICHIARANTE

La presente richiesta deve essere debitamente compilata e consegnata tramite email (municipio@comune.piode.vc.it) oppure cartacea a mano presso gli uffici.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e prove documentali di quanto dichiarato.

ALLEGATO B



COMUNE DI PIODE

PROVINCIA DI VERCELLI

 Via Roma n°13, Piode (VC) – 13020
 0163 71155 – municipio@comune.piode.vc.it

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie ai sensi dell'All. 1 previsto dall'art. 1 comma 1, del DPR 27 aprile 1999, n. 158:

Kc = Coefficiente potenziale di produzione

Kd = Coefficiente di produzione

N.	Categoria	Kc-min	Kc-max	Kd-min	Kd-max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	0,67	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,43	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60	4,20	4,90
4	Campeggi. Distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	0,88	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari e fluviali	0,38	0,64	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	0,51	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,64	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,08	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	1,00	1,25	8,20	10,22
10	Ospedali	1,07	1,29	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie	1,07	1,52	8,78	12,45
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,55	0,61	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,99	1,41	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	1,80	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	0,83	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	1,78	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,48	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	1,03	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	1,41	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	0,92	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	9,63	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	7,63	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	6,29	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,76	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	11,29	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	1,56	2,74	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	6,92	28,70	56,79
30	Discoteche, night club	1,04	1,91	8,56	15,68

ALLEGATO C

*Spett.le Comune di Piode,
Via Roma 13, Piode (VC) – 13020,
Alla C. A. dell'Ufficio Tributi*

Dichiarazione di inidoneità a produrre rifiuti

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione legale).....
 codice fiscale/partita IVA.....
 nato/a il.....a.....
 residente/con sede a.....(prov.)
 via/p.zza/località..... n.,
 contribuente ai fini TARI (Tassa comunale sui rifiuti) del Comune di Piode:

richiedo e dichiaro sotto la mia responsabilità

al Comune di Piode di essere esentato ai fini dell'applicazione della TARI in quanto l'immobile ad uso abitativo residenziale, al catasto foglio....., mappale....., non risulta compatibile con i presupposti riconosciuti dal vigente regolamento, e così disposto dalle vigenti normative, e inidoneo alla produzione di rifiuti, dato atto che tutte le utenze domestiche sono state dismesse e l'abitazione non è nelle condizioni di essere ad oggi disposta per l'abitazione/l'immobile è inagibile.

Allego alla presente la dismissione di tutte le utenze presenti nell'immobile e dichiaro l'assenza di impianti autonomi di approvvigionamento/documentazione attestante l'inagibilità dell'immobile ad uso abitativo e rendo disponibile al Comune di Piode la verifica di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

In caso l'abitazione tornasse abitabile e fosse ripristinata anche soltanto una delle utenze, comunicherò tempestivamente al Comune di Piode, per iscritto tramite email o cartaceo presso gli uffici, l'invalidità di quanto ad oggi dichiarato.


Luogo e data:

.....

IL DICHIARANTE

La presente richiesta deve essere debitamente compilata e consegnata tramite email (municipio@comune.piode.vc.it) oppure cartacea a mano presso gli uffici.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e prove documentali di quanto dichiarato.



Legenda
 Altimetrie
 < 1000m
 1000m < 1600m
 > 1600m


 REGIONE PIEMONTE
 PROVINCIA DI VERCELLI

 PIANO REGOLATORE COMUNALE
Comune di Piode





elaborato Allegato D
Suddivisione del territorio per applicazione delle tariffe TARI.
 aprile 2025

gruppo di lavoro
 Federico Tenconi, urbanista


il Sindaco
 il Segretario Comunale
 Il Responsabile del Procedimento

ALLEGATO E

*Spett.le Comune di Piode,
Via Roma 13, Piode (VC) – 13020,
Alla C. A. dell'Ufficio Tributi*

Dichiarazione rifiuti speciali prodotti

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione legale).....
 codice fiscale/partita IVA.....
 nato/a il.....a.....
 residente/con sede a.....(prov.)
 via/p.zza/località..... n.,
 contribuente ai fini TARI (Tassa comunale sui rifiuti) del Comune di Piode:

dichiaro sotto la mia responsabilità

al Comune di Piode di aver prodotto presso il mio immobile o area di proprietà, al catasto foglio....., mappale....., il seguente quantitativo di rifiuti speciali(mc) e di aver provveduto allo smaltimento degli stessi secondo quanto previsto dal regolamento comunale vigente.

Allego alla presente i formulari relativi ai rifiuti speciali dichiarati e rendo disponibile al Comune di Piode la verifica di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

Luogo e data:

.....

IL DICHIARANTE

La presente richiesta deve essere debitamente compilata e consegnata tramite pec (piode@postemailcertificata.it) oppure cartacea a mano presso gli uffici o tramite raccomandata.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e prove documentali di quanto dichiarato.

ALLEGATO F

*Spett.le Comune di Piode,
Via Roma 13, Piode (VC) – 13020,
Alla C. A. dell'Ufficio Tributi*

Dichiarazione TARI

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione legale).....
 codice fiscale/partita IVA.....
 nato/a il.....a.....
 residente/con sede a.....(prov.)
 via/p.zza/località..... n.,
 contribuente ai fini TARI (Tassa comunale sui rifiuti) del Comune di Piode:

richiedo e dichiaro sotto la mia responsabilità

al Comune di Piode di essere in possesso, a qualsiasi titolo, dell'immobile o delle area soggettabile alla tassa rifiuti al catasto foglio....., mappale....., di mq, e di occupare la stessa per il seguente numero di componenti (solo in caso di utenze domestiche).

Tale dichiarazione si rende necessaria anche in caso di variazione di dati già precedentemente segnalati. Rendo disponibile al Comune di Piode la verifica di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

In caso di variazione, entro il 30 giugno di ogni anno, comunicherò le stesse rispetto a quanto ad oggi dichiarato.

Luogo e data:

.....

IL DICHIARANTE

La presente richiesta deve essere debitamente compilata e consegnata tramite email (municipio@comune.piode.vc.it) oppure cartacea a mano presso gli uffici.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e prove documentali di quanto dichiarato.

ALLEGATO G

Spett.le Comune di Piode,
Via Roma 13, Piode (VC) – 13020,
Alla C. A. dell'Ufficio Tributi

Comunicazione avvio autonomo al recupero dei rifiuti urbani

La Spett.le (denominazione legale).....
 codice fiscale/partita IVA.....
 con sede a.....(prov.)
 via/p.zza/località..... n.,
 contribuente ai fini TARI (Tassa comunale sui rifiuti) del Comune di Piode (da comunicare entro il 30 giugno):

comunico

al Comune di Piode che dalla prossima annualità, e non per un periodo inferiore ad anni due, intendo aderire al recupero autonomo dei rifiuti urbani direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti dall'immobile o delle area soggettabile alla tassa rifiuti al catasto foglio....., mappale....., di mq....., dove viene svolta principalmente l'attività al codice ATECO I quantitativi prodotti sono stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico in mc....., da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti). S'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers.

Il soggetto autorizzato, di cui si allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, che comprova l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto stesso.

Si ricorda: *“Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.*

Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve comunicare al Comune – fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo – i quantitativi dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente che dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dai soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.”

Rendo disponibile al Comune di Piode la verifica di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

Luogo e data:

.....

IL DICHIARANTE

La presente richiesta deve essere debitamente compilata e consegnata tramite PEC (piode@postemailcertificata.it) oppure raccomandata.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e prove documentali di quanto dichiarato.

ALLEGATO H

*Spett.le Comune di Piode,
Via Roma 13, Piode (VC) – 13020,
Alla C. A. dell'Ufficio Tributi*

Modulo reclami

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione legale).....
 codice fiscale/partita IVA.....
 nato/a il.....a.....
 residente/con sede a.....(prov.)
 via/p.zza/località..... n.,
 contribuente ai fini TARI (Tassa comunale sui rifiuti) del Comune di Piode:

segnalo

al Comune di Piode il seguente/i seguenti disservizi riscontrati nella gestione del servizio di smaltimento rifiuti:
libera compilazione

Allego alla presente eventuale documentazione comprovante.

Luogo e data:

IL DICHIARANTE

La presente richiesta deve essere debitamente compilata e consegnata tramite email (municipio@comune.piode.vc.it) oppure cartacea a mano presso gli uffici.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e prove documentali di quanto dichiarato.

ALLEGATO I

*Spett.le Comune di Piode,
Via Roma 13, Piode (VC) – 13020,
Alla C. A. dell'Ufficio Tributi*

Richiesta di rimborso TARI

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome/denominazione legale).....
 codice fiscale/partita IVA.....
 nato/a il.....a.....
 residente/con sede a.....(prov.)
 via/p.zza/località..... n.,
 ho versato erroneamente al Comune di Piode la somma di euro nell'annualità, per mero errore materiale, per tanto

richiedo

al Comune di Piode di essere rimborsato della quota indebitamente versata sul presente conto personale:

.....(IBAN)

oppure (in caso di errata indicazione del codice catastale del Comune)

di riversare la somma indebitamente incassata dal Comune di Piode al Comune di(prov.).

Allego alla presente la copia delle quietanze dell'avvenuto versamento indebito e rendo disponibile al Comune di Piode la verifica di quanto dichiarato, consapevole delle sanzioni penali cui posso andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci come previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni.

Luogo e data:

.....

IL DICHIARANTE

La presente richiesta deve essere debitamente compilata e consegnata tramite email (municipio@comune.piode.vc.it) oppure cartacea a mano presso gli uffici.

L'Ente si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e prove documentali di quanto dichiarato.